

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' PERSONALE AREA DIRIGENZA SANITA'**  
**PERSONALE AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI**  
**PERSONALE COMPARTO SANITA'**

**ART. I**  
**PREMESSA**

**1.1.** Il servizio di Pronta Disponibilità consente di garantire la continuità assistenziale nel processo di erogazione delle prestazioni sanitarie. È caratterizzato dall' immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la sede di lavoro nel tempo e con le modalità di cui al presente regolamento, per affrontare le situazioni di emergenza;

**1.2** Il servizio di Pronta Disponibilità è normato dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro delle diverse aree cui afferiscono i profili funzionali dei dipendenti ed in particolare dai seguenti articoli da ritenersi integralmente richiamati nei contenuti: Art. 30 CCNL Dirigenza Area Sanità 23/01/2024; Art. 7 comma 1 lett. K Confronto regionale relativo al CCNL Dirigenza Area Sanità 19/12/2019 (DGRC n.329 del 03/07/2024); Art. 44 CCNL Personale del Comparto sanità del 02/11/2022 Art. 53 CCNL Personale Dirigenza Area Funzioni Locali 2019/21;

**1.3** Il servizio di Pronta Disponibilità è previsto, - ai sensi dell'art 30 comma 2 CCNL 2019 /2021 per la dirigenza Area Sanità; ai sensi dell'art 44 per il personale del comparto; ai sensi dell'art 92 per la Dirigenza Area Funzioni Locali – per le Unità Operative con attività continua con un numero di operatori strettamente necessario a soddisfarne le esigenze funzionali dell'unità nel rispetto degli standard di sicurezza e di eventuali protocolli aziendali sulle singole attività. Eventuali ulteriori ambiti di operatività dell'istituto saranno inseriti nei Piani annuali di pronta disponibilità in relazione ad esigenze contingenti di ampliamento/modifica che dovessero manifestarsi che dovranno essere adeguatamente motivate;

**ART. 2**  
**PIANO ANNUALE DI PRONTA DISPONIBILITA'**

**2.1** Il Servizio di Pronta Disponibilità è articolato nel Piano Annuale di Pronta Disponibilità redatto e proposto dalla Direzione Medica interpresidiale ( P.O "G. Rummo-P.O S. Agata de Goti), relativamente al personale della dirigenza sanitaria e del comparto area sanitaria e sociosanitaria, sentito il SITRO, nel rispetto delle risorse disponibili nei fondi di riferimento, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il Piano stesso si riferisce ed approvato con delibera entro il 28 Febbraio dell'anno di riferimento.



**2.2** Per la redazione del Piano i Direttori/Responsabili di UOC/UOSD elaborano, previo confronto con il Direttore di Dipartimento di riferimento, il Piano, con assunzione di responsabilità organizzativa nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, dai CCNLL di riferimento e dal presente regolamento provvedendo a trasmetterlo alla Direzione Medica di Presidio entro e non oltre il 15 Dicembre di ciascun anno per consentire i successivi adempimenti prodromici alla formale approvazione del Piano.

Le attività, in mancanza del Direttore di Dipartimento, vengono rimesse ai soli Direttori/Responsabili delle Unità Operative interessate.

Per la redazione del Piano gli incaricati di analoga funzione per quanto concerne il personale del comparto, elaborano, ciascuno con riferimento alle Unità Operative afferenti al Dipartimento e con la collaborazione delle stesse, il Piano, con assunzione di responsabilità organizzativa nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, dai CCNLL di riferimento e dal presente regolamento provvedendo a trasmetterlo alla Direzione Medica di Presidio entro e non oltre il 15 Dicembre di ciascun anno per consentire i successivi adempimenti prodromici alla formale approvazione del Piano.

**2.3** Per la Dirigenza Area Funzioni locali ed il personale ruolo tecnico del comparto, il piano è redatto e proposto dal Direttore Amministrativo nel rispetto delle risorse disponibili nei fondi di riferimento, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il Piano stesso si riferisce ed approvato con delibera entro il 28 Febbraio dell'anno di riferimento.

E' rimessa ai Direttori/Responsabili delle Unità Operative interessate, ciascuno con riferimento alla Unità Operativa di riferimento, l'elaborazione di un Piano Annuale di pronta disponibilità, in presenza di specifiche e motivate esigenze, con assunzione di responsabilità organizzativa nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, dai CCNLL di riferimento e dal presente regolamento provvedendo a trasmetterlo alla Direzione Amministrativa entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno per consentire i successivi adempimenti prodromici alla formale approvazione del Piano.

**2.4** In ogni caso, fino alla adozione del nuovo Piano annuale persiste la vigenza del piano precedente, formalmente approvato.

**2.5** Eventuali modifiche al Piano possono essere approvate, su proposta motivata dei Direttori/Responsabili delle Unità Operative interessate, per il tramite dei Direttori di Dipartimento (ove presenti), con le medesime modalità di approvazione del Piano stesso sempre nel rispetto della vigente normativa nazionale, contrattuale e del presente regolamento.

**2.6** Prima della formale adozione il Piano viene trasmesso quale informazione alle OO.SS, per quanto concerne il personale del comparto sanità, per eventuale confronto ai sensi dell'art 6 comma 3 lett. g del CCNL 2019/2021; per quanto concerne il personale Dirigenza Area Sanità per il confronto ai sensi dell'art 6 comma 3 lett. l del CCNL 2019/2021.

**2.7** Il Piano, in esito alle comunicazioni pervenute dai rispettivi Direttori di UOC/UOSD/Coordinatori, è costituito da:

- un prospetto concernente la Dirigenza Area Sanità del Presidio "G. Rummo" e del Presidio "S. Alfonso" contenente l'indicazione dell'Unità Operativa presso cui è prevista la pronta disponibilità —il numero di operatori previsti per il turno di notte nei giorni feriali ed il numero di operatori previsti nei giorni festivi;
- un prospetto concernente il personale del Comparto del Presidio "G. Rummo" e del Presidio "S. Alfonso" contenente l'indicazione dell'Unità Operativa presso cui è prevista la pronta disponibilità —il profilo ed il numero di operatori previsti per il turno di notte nei giorni feriali ed il numero di operatori previsti nei giorni festivi;
- un prospetto concernente la Dirigenza Area Funzioni Locali del Presidio "G. Rummo" e del Presidio "Sant'Alfonso" contenente l'indicazione dell'Unità Operativa presso cui è prevista la pronta disponibilità, il profilo ed il numero di operatori previsti per il turno di notte nei giorni feriali ed il numero di operatori previsti nei giorni festivi.

*u*

### **ART.3**

#### **TIPOLOGIA DEL SERVIZIO**

**3.1.** Per il personale dirigente Area Sanità il Servizio di Pronta disponibilità si distingue in sostitutivo ed integrativo a seconda se serve ad integrare o sostituire il servizio di guardia (art 30 comma 3 CCNL 2019/2021);

**3.2** Il ricorso alla Pronta disponibilità sostitutiva deve essere limitato all'indispensabile, perciò, se ne può prevedere l'istituzione solo nelle Unità Operative dove, per carenza di personale, sia impossibile programmare ed organizzare un servizio di guardia (art. 30 comma 3 CCNL 2019/2021); è assicurato da tutti i Dirigenti esclusi i Direttori di Struttura Complessa che possono svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente.

**3.3** Il Servizio di Pronta disponibilità è organizzato di norma con il personale appartenente alla medesima Unità Operativa. Per la dirigenza sanitaria Il Servizio di pronta disponibilità è assicurato utilizzando i dirigenti appartenenti alla medesima Unità Operativa (art 30 comma 3 CCNL 2019/2021). Nei servizi ospedalieri, il Dirigente non può essere posto in Pronta Disponibilità su più sedi della stessa Unità Operativa e non può essere preposto a più servizi di pronta disponibilità su più presidi ospedalieri contemporaneamente.

**3.4.** Nelle Unità Operative di Anestesia, Rianimazione e terapia Intensiva si può ricorrere esclusivamente alla Pronta Disponibilità integrativa e la presenza del personale medico deve essere garantita con il Servizio di guardia articolato sulle ventiquattro ore. Il Servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma competenza di tutti i dirigenti sanitari, compresi quelli di struttura complessa.

### **ART.4**

#### **DURATA DEI TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA'**

**4.1** Il servizio di Pronta Disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi, di norma ha durata di dodici ore e dà diritto a un'indennità nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali.

**4.2.** Due turni di pronta disponibilità sono previsti solo nei giorni festivi.

### **ART.5**

#### **MODALITA' ORGANIZZATIVE**

**5.1** I turni di pronta disponibilità sono predisposti mensilmente dai Direttori Responsabili di Unità Operativa e dagli incaricati di analoga funzione per quanto concerne il personale del comparto entro il giorno 20 del mese precedente, sotto la propria responsabilità e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;

**5.2** I turni di servizio devono essere corredati da modalità e recapiti attraverso cui chiamare il dipendente in pronta disponibilità.

**5.3** Il turno di Pronta disponibilità deve essere organizzato ed equamente distribuito tra tutti i componenti dell'equipe programmando:

- non più di dieci turni di pronta disponibilità nell'arco del quadrimestre per il personale dirigenza sanità (art. 30 comma 6 del CCNL 2019/2021). Se il dirigente effettua anche turni di servizio di guardia, non sono programmabili nel bimestre (mese corrente e mese successivo più di 12 servizi medi mensili complessivi, intesi come somma dei servizi di guardia e di pronta disponibilità e comunque nel rispetto delle Disposizioni di cui al Dlgs 66/2003)

-non più di sette turni di pronta disponibilità mensile per il personale del comparto (art.44 comma 10 CCNL2019/2021);

-non più di 10 turni di pronta disponibilità mensile per il personale dirigente Area delle Funzioni Locali (art.53 comma 5 CCNL 2019/2021);

*u*

**5.4** I Direttori di UOC, i Direttori di Dipartimento e gli incaricati di analoga funzione per quanto concerne il personale del comparto sono tenuti ad effettuare il costante monitoraggio della gestione della pronta disponibilità nelle Unità Operative afferenti e saranno ritenuti responsabili del mancato rispetto dei limiti di cui innanzi e, più in generale, del presente regolamento.

## **ART. 6**

### **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

**6.1** L'attivazione del servizio di pronta disponibilità viene disposta dal Direttore /Responsabile dell'Unità Operativa interessata o di altro preposto nell'ambito organizzativo preventivamente individuato dal Direttore /Responsabile della UO interessata;

**6.2** Di norma la chiamata al dipendente va inoltrata ai recapiti telefonici che lo stesso avrà avuto cura di comunicare preventivamente. Per la dirigenza sanitaria la chiamata deve essere effettuata dal dirigente sanitario in servizio di guardia. Il turno di Pronta Disponibilità, comprensivo dei recapiti telefonici del personale interessato deve essere disponibile presso l'U.O di appartenenza e presso il Pronto Soccorso entro il 20 del mese precedente a quello di riferimento. I recapiti telefonici del personale devono essere aggiornati in caso di modifiche, a cura degli interessati.

**6.3** Il personale in pronta disponibilità è tenuto, su chiamata, a raggiungere il luogo di lavoro nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre i 30 minuti, ovvero non oltre il tempo necessario, attenendosi alle norme del codice della strada. In caso di ritardo (incidente stradale, traffico intenso, ecc.) è tenuto ad avvisare il preposto di turno che ha effettuato la chiamata.

**6.4** L'effettivo accesso ed i tempi di permanenza in servizio del dipendente sono contabilizzati attraverso i sistemi di rilevazione automatizzata della presenza in uso in Azienda con l'utilizzo di specifico codice.

**6.5** Per le singole Unità Operative aziendali è istituito il "Registro di Pronta Disponibilità" ai sensi del decreto commissariale della Regione Campania n. 7/2016 sul quale il personale incaricato di attivare la chiamata in pronta disponibilità annoterà la data, l'ora della chiamata, il proprio nominativo oltre che il nominativo e la qualifica del reperibile chiamato nonché la motivazione dell'intervento e la durata.



---

**ART.7**  
**RIPOSO**

**7.1** Nel caso in cui il turno di pronta disponibilità coincida con un giorno festivo, spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale da fruire, di norma, entro la settimana successiva;

**7.2** Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso, le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo ( art 30 comma 8 CCNL 2019/2021 )

**7.3** Il dirigente sanitario posto in P.D notturna e chiamato in servizio non può essere inserito in un turno lavorativo del mattino successivo, avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità nella fascia oraria pomeridiana (art 30 comma 8 CCNL 2019-2021 per la Dirigenza Area Sanità; Art 44 comma 9 per il Personale del Comparto Sanità .)

**ART.8**  
**PERSONALE INTERESSATO**

**8.1** I dirigenti Area Sanità incardinati in Unità operative che svolgono attività continua, sulla scorta del piano aziendale e limitatamente al personale strettamente necessario per soddisfare le esigenze funzionali della struttura di appartenenza, sono tenuti ad effettuare il servizio di pronta disponibilità indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro;

**8.2** I Direttori di UOC Area Sanità possono effettuare solo la pronta disponibilità integrativa tranne casi eccezionali e su base volontaria per i quali potranno espletare anche la pronta disponibilità sostitutiva laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente (art 30 comma 3 CCNL 2019/2021)

**8.3** Il personale del comparto tenuto a svolgere il servizio di pronta disponibilità è quello in servizio presso le Unità Operative individuate nel Piano annuale di pronta disponibilità ai sensi dell'art. 44 comma 4 del CCNL 2019/2021 e/o di cui all' art.3 comma 3 del presente regolamento ed in numero strettamente necessario per soddisfare le esigenze funzionali dell'Unità Operative stessa. È escluso il personale amministrativo ai sensi dell'art.44 comma 11 CCNL 2019/2021

**8.4** Per il personale della Dirigenza Area Funzioni locali si applica il comma 2 dell'articolo 53 del CCNL 2019/2021;

**ART.9**  
**COMPENSO**

**9.1** L'attività svolta su chiamata in pronta disponibilità viene remunerata a titolo di lavoro straordinario o su richiesta del dirigente Area Sanità, può essere compensata come recupero orario ai sensi dell'art. 30 comma 3 del CCNL 2019/2021 consentito solo qualora lo stesso abbia assolto integralmente il proprio debito orario.

**9.2** Per i Direttori di UOC non è previsto alcun compenso salvo la corresponsione dell'indennità di pronta disponibilità;

**9.3** Per il personale del Comparto, in caso di chiamata, tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48 (Banca delle ore) del CCNL 2019/2021;

**9.4** Per il personale dirigente Area Funzioni Locali si applica il comma 6 dell'articolo 53 del CCNL

2019/2021.

Nel caso in cui sia stata prestata attività lavorativa a seguito di chiamata nel giorno di riposo settimanale o in periodo notturno, il Dirigente/personale di comparto fruirà di un recupero pari al tempo di riposo fisiologico e in base alle previsioni contrattuali e ne dà comunicazione all'Azienda.

**ART.10**

**NORMA DI RINVIO**

**10.1** Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia.

**ART.11**

**ENTRATA IN VIGORE**

**11.1** Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera di adozione dello stesso .



---